

Verbale d'accordo

Le sottoscritte Parti

ANAEP-Confartigianato edilizia, CNA Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Dipartimento Edilie CLAAI,

e

Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL

premesso

che in data 24 gennaio 2014 è stato sottoscritto l'Accordo per il rinnovo del CCNL 23 luglio 2008 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'Edilizia e affini;

tenuto conto

- Del perdurare della crisi che sta colpendo il comparto delle costruzioni;
- della riduzione inflazionistica intervenuta,
- Della opportunità, così come previsto dagli Accordi di settore, di omogenizzare le retribuzioni del settore edili così come previsto dagli accordi in essere;

Convengono

- 1- che la tabella retributiva sotto riportata annulla e sostituisce quella inserita nel richiamato accordo del 24 gennaio 2014:

Livelli	Aumenti			parametri
	Totale	1 gennaio 2014	1 luglio 2015	
7	€ 87,68	€ 52,04	€ 35,64	205
6	€ 76,98	€ 45,69	€ 31,29	180
5	€ 64,16	€ 38,08	€ 26,08	150
4	€ 59,44	€ 35,28	€ 24,16	139
3	€ 55,60	€ 33,00	€ 22,60	130
2	€ 49,18	€ 29,19	€ 19,99	115
1	€ 42,76	€ 25,38	€ 17,38	100

Inoltre a partire dal 1 aprile 2017 verranno erogati i seguenti importi come AFAC, che sono da intendersi esclusivamente come anticipi sui futuri aumenti contrattuali riassorbiti dai prossimi rinnovi:

Livello	aumenti	parametri
7	€ 69,38	205
6	€ 60,92	180
5	€ 50,77	150
4	€ 47,05	139
3	€ 44,00	130
2	€ 38,92	115
1	€ 33,85	100

- 2 All'articolo 92 del CCNL in vigore sono inseriti i seguenti commi:









Verbale d'accordo

Viene istituito a partire dal 1 gennaio 2015, a carico del datore di lavoro, un contributo mensile di € 8 (su base 100, riparametrato secondo la successiva tabella), da versare al Fondo Prevedi:

Livello	parametro	importo
7	205	€ 16,40
6	180	€ 14,40
5	150	€ 12,00
4	139	€ 11,12
3	130	€ 10,40
2	115	€ 9,20
1	100	€ 8,00

Per i lavoratori iscritti al fondo Prevedi al 1 gennaio 2015 tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria.

Per i lavoratori che alla stessa data non risultino iscritti al Fondo Prevedi, il suddetto contributo comporta l'adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza alcun ulteriore obbligo a loro carico.

Le parti si danno atto che sul contributo di cui sopra è dovuta esclusivamente la contribuzione INPS di solidarietà.

3- Che il primo comma dell'art.15 (Elemento variabile della retribuzione-EVR) viene sostituito dal seguente:

"Viene confermato che, per la vigenza del presente Contratto, le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti potranno concordare con decorrenza non anteriore al 1 luglio 2014, per la circoscrizione di propria competenza, l'elemento variabile della retribuzione secondo criteri e modalità di cui all'Art.42 l'EVR è fissato dalle Parti Sociali firmatarie nazionali nella misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data del 1 giugno 2012".

4- Che la vigenza contrattuale indicata dall'Art.103 viene prorogata al 30 giugno 2016.

La presente Intesa è da considerarsi propedeutica alla conclusione degli aspetti contrattuali ancora da armonizzare; in particolare le parti si impegnano a trovare una soluzione al problema APE in tempi congrui.

Roma 16 ottobre 2014

Letto, firmato e sottoscritto:

ANAEP-Confartigianato edilizia

CNA Costruzioni

Fiae-Casartigiani

Dipartimento Edili CLAAI

Feneal-UIL

Filca-CISL

Fillea-CGIL